



Delibera n. 128/2022
29 Aprile 2022

Oggetto: Convenzione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e STMicronics s.r.l.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/2/2021, con il quale il Prof. Carlo Doglioni è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 1200 del 30/12/2019, con il quale la Prof.ssa Francesca Bozzano e il Prof. Roberto Scarpa sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 986 del 24/10/2019, con il quale il Dott. Fabio Florindo e il Dott. Gilberto Saccorotti sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;



VISTO lo schema della Convenzione tra l' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e STMicroelectronics s.r.l.;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione che ha ad oggetto la formalizzazione e il consolidamento di una collaborazione tra le Parti per attività di ricerca, sviluppo, formazione, trasferimento tecnologico e servizi nel settore dei sensori a tecnologia MEMS (Micro Electrical Mechanical System);

CONSIDERATA l'opportunità di instaurare tale collaborazione mirata alle attività di ricerca e sviluppo nelle comuni attività per il monitoraggio remoto dei parametri geologici, geofisici e ambientali;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e e STMicroelectronics s.r.l., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 04/05/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 04/05/2022

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Manuela DI SANTO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE

Tra

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito denominato INGV), Ente di ricerca pubblico non economico avente sede legale in Via di Vigna Murata, 605 00143 Roma - Lazio Italia, codice fiscale: 6838821004, Partita IVA: 6838821004, ivi rappresentata dal Presidente, Prof. Carlo DOGLIONI

e

STMicroelectronics S.r.l., (nel seguito denominata "ST"), con sede legale in Agrate Brianza (MB), Via C. Olivetti n. 2, e sede secondaria in Catania, Stradale Primosole n. 50, Capitale Sociale di Euro 580.000.000,00 i.v. - Cod. Fiscale 09291380153, P. IVA 00951900968, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico STMicroelectronics NV con sede in Amsterdam (Olanda), ivi rappresentata dal Preposto alla sede secondaria di Catania, Ermanno Astorino

Di seguito denominati anche, singolarmente, "Parte o, collettivamente, "Parti"

PREMESSO

- che oggi INGV conduce studi sulle dinamiche tettoniche e vulcaniche, grazie anche a progetti interni che vedono la collaborazione di un team di ricercatori di INGV-Osservatorio Etneo di Catania, e ricercatori esterni indipendenti. Questi studi si basano sull' analisi dei segnali geofisici, ambientali ed elettromagnetici di origine naturale, tramite l'installazione e sperimentazione di sensori idonei, anche MEMS, esistenti o appositamente ideati e realizzati
- che INGV, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali nell'ambito delle Scienze della Terra;
- che ST svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sensori a tecnologia MEMS (Micro Electrical Mechanical System) e conduce studi per approfondire i loro campi applicativi;
- che ST è interessata a promuovere l'utilizzo dei propri sistemi di sviluppo (evaluation board) presso le comunità tecniche dei centri di ricerca pubblici e privati;
- che l'INGV e ST sono interessati a formalizzare e consolidare una collaborazione per attività di ricerca, sviluppo, formazione, trasferimento tecnologico e servizi in tale ambito.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - ATTIVITA' PREVISTA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- ST si occuperà di supportare le attività di ricerca e sviluppo e di collaborare con l'INGV nelle comuni attività per il monitoraggio remoto dei parametri geologici, geofisici, ambientali indicati dall'INGV come salienti per l'analisi conseguente.
- ST inoltre formerà il personale dell'INGV sui componenti presenti nei prototipi ST che saranno utilizzati a tal fine.
- INGV di formare giovani ricercatori alla ricerca e all'innovazione industriale, di offrire attività di trasferimento tecnologico e servizio.
- ST e INGV si occuperanno di analizzare congiuntamente i dati raccolti durante le campagne di acquisizione dei sensori utilizzati per il monitoraggio.

Articolo 2 - COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA'

- Per l'espletamento dell'attività di cui al precedente Art. 1, le Parti creeranno un gruppo di lavoro composto da personale dipendente di ciascuna Parte.
- Le attività di cui alla presente Convenzione saranno coordinate per il INGV da Alessandro Bonforte e per ST da Rosario Catania. Tali rappresentanti autorizzati saranno responsabili, nonché referenti, dell'attività e della gestione dei relativi aspetti tecnici.

Articolo 3 – RISERVATEZZA

- Ciascuna delle Parti manterrà confidenziali e strettamente riservate ed utilizzerà ai soli fini di questa Convenzione le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, per tali intendendosi tutte le informazioni che ciascuna Parte riceve dall'altra nell'ambito della presente Convenzione forma di documenti o altra forma tangibile e marcate "CONFIDENZIALI" o simile oppure, se rivelate oralmente, confermate per iscritto come confidenziali entro trenta (30) giorni dalla data di rivelazione.
- Inoltre INGV e ST si impegnano ciascuna nei confronti dell'altra ad imporre gli obblighi di cui sopra relativi alle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte anche ai propri Direttori, Dirigenti, Impiegati, Consulenti, Agenti e Collaboratori che abbiano la necessità di conoscerle per le attività e le valutazioni da effettuare in relazione alla presente Convenzione (restando inoltre inteso che Direttori, Dirigenti, Impiegati, Consulenti, Agenti e Collaboratori saranno informati della natura confidenziale di tali Informazioni Confidenziali e avranno disposizione tassativa di considerarle come tali) e che qualsiasi diffusione di tali Informazioni Confidenziali da parte di ciascuna delle Parti avrà luogo solo previo consenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna altresì ad attuare tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte.
- Il termine "Informazione Confidenziale" di ciascuna delle Parti non include le informazioni

che:

- siano o divengano generalmente disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla Parte ricevente;
- vengano a conoscenza della Parte ricevente da altra fonte senza che tale fonte sia tenuta ad un obbligo di confidenzialità nei confronti della parte titolare delle Informazioni Confidenziali.
 - o Le previsioni e gli obblighi di quest'articolo 3 sopravvivranno alla cessazione di questa Convenzione per un successivo periodo di 5 (cinque) anni.
 - o Né questa Convenzione né la rivelazione di Informazioni Confidenziali qui prevista sarà interpretata come fonte per la Parte ricevente le medesime di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte.

Articolo 4 – COSTI

- o Ciascuna delle Parti si fa carico dei propri costi connessi alla presente Convenzione ed allo svolgimento delle attività in esso previste, previa verifica della copertura finanziaria.
- o Nessuna delle Parti ha il diritto, né è autorizzata, a sostenere dei costi o spese in nome e/o per conto dell'altra.
- o Ciascuna delle Parti sostiene i rischi relativi ad ogni attività rispettivamente intrapresa ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 5.1 I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione sono disciplinati dalle disposizioni del presente e del successivo articolo.
- 5.2 Il Know How, come pure qualsiasi diritto di proprietà intellettuale diverso dai diritti brevettuali su invenzioni o modelli, generato dal "Personale" dell'INGV (per "Personale dell'INGV si intendono sia i dipendenti sia gli interni non dipendenti del Università come, come pure dottorandi e tesisti), singolarmente o congiuntamente con ST nel corso delle attività oggetto di questo contratto, si intende acquisito da ST con il pagamento del corrispettivo pattuito nel successivo art. 6 del contratto, che disciplina le attività di ricerca congiunte.
- 5.3 Nel caso di invenzioni originate esclusivamente dal "Personale" dell'INGV e nel caso di invenzioni originate congiuntamente da personale di ST e dell'INGV, le Parti concorderanno caso per caso, entro un tempo ragionevole ma in ogni caso non superiore a mesi 3 (tre), l'interesse di entrambe alla brevettazione e le modalità di protezione dell'invenzione. In caso di comune interesse, la titolarità del brevetto sarà congiunta e si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 6. Nel caso di interesse di soltanto una delle Parti, questa avrà

diritto al deposito del brevetto a suo solo nome, essendo inteso che nel caso in cui detta parte sia INGV la relativa gestione del brevetto, inclusa la concessione di licenze, dovrà essere preventivamente concordata con ST.

- 5.4 Nel caso di invenzioni che coinvolgano solo personale di ST, la proprietà dell'invenzione e di tutti i diritti correlati saranno esclusivamente di ST.
- 5.5 Nel caso che dalle attività di ricerca, condotte da INGV nell'arco dei primi 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del contratto con ST, scaturiscano invenzioni effettuate dal gruppo di ricerca del responsabile del contratto e attinenti all'oggetto del contratto stesso, suscettibili di tutela brevettuale, INGV si impegna sin da ora a concedere a ST un diritto d'opzione all'acquisto dei diritti brevettuali connessi all'invenzione. ST dovrà esercitare tale diritto mediante apposita dichiarazione che dovrà pervenire a INGV entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'invenzione. In caso di mancato riscontro nei termini sopra detti, l'invenzione si intenderà non di interesse della ST e il INGV sarà conseguentemente libero di disporre a propria discrezione.
- 5.6 Qualora ST eserciti il diritto di opzione di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 6.
- 5.7 In tutti i casi in cui ST sia titolare ovvero contitolare dei diritti disciplinati nel presente articolo ST concede sin da ora a INGV il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca e didattica, fatti comunque salvi i tempi necessari a ST per il deposito del brevetto.
- 5.8 ST sarà libera, previa comunicazione a INGV di designare la sua controllante STMICROELECTRONICS NV come titolare dei diritti di proprietà intellettuale che quest'articolo attribuisce a ST. In seguito a tale comunicazione tutti i depositi, i documenti, inclusi gli atti di cessione, e qualsiasi altra attività prevista da quest'articolo saranno fatti a nome di STMICROELECTRONICS NV.

Art.6– DISCIPLINA DEI DIRITTI BREVETTUALI

- 6.1** Le Parti si impegnano a definire con separato futuro accordo la disciplina dei diritti brevettuali applicabili alle invenzioni derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 7 – VALIDITA'

- L'efficacia della presente Convenzione terminerà dopo 24 (ventiquattro) mesi dalla data di firma di entrambe le Parti. Rimane convenuto che i termini del presente Convenzione non impongono nessun impegno o obbligo su ciascuna delle Parti, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 3.

Articolo 8 – FORO COMPETENTE

- In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Catania.
- Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 9- ANTICORRUZIONE

INGV:

dichiara che (i) né lo stesso né alcuna delle sue affiliate, né alcuno dei loro rispettivi amministratori, direttori, dirigenti, quadri o impiegati, appaltatori, sub-appaltatori, rappresentanti o agenti (“Rappresentanti”), ha elargito oggetti di valore o altra utilità, direttamente o indirettamente, a terzi, in violazione del Foreign Corrupt Practices Act statunitense, dello U.K. Bribery Act, della legge francese Sapin II, del D.Lgs. italiano n. 231/2001, o di qualsiasi altra legge anti-corruzione applicabile (insieme, “Leggi Anti-Corruzione”), e (ii) non prometterà, autorizzerà o effettuerà alcun pagamento, o elargirà in altro modo oggetti di valore o altra utilità, direttamente o indirettamente, né permetterà che alcuna delle sue affiliate o alcuno dei propri o dei loro rispettivi Rappresentanti prometta, autorizzi o effettui pagamenti o elargisca in altro modo oggetti di valore o altra utilità, direttamente o indirettamente, a terzi in violazione delle Leggi Anti-Corruzione. INGV dichiara inoltre che interromperà immediatamente, e farà in modo che ciascuna delle proprie affiliate interrompa immediatamente, tutte le proprie eventuali attività che costituiscano violazione delle Leggi Anti-Corruzione, nonché ponga rimedio a qualsiasi eventuale azione intrapresa da INGV, le proprie affiliate o i propri o loro Rappresentanti in violazione delle Leggi Anti-Corruzione. INGV dichiara inoltre che manterrà, e farà in modo che ciascuna delle sue affiliate mantenga, protocolli e procedure, ivi inclusi sistemi di controllo interno (inclusi, a titolo esemplificativo, sistemi contabili, sistemi di acquisto e sistemi di fatturazione), disegnati al fine di garantire il rispetto delle Leggi Anti-Corruzione.

Inoltre, INGV si impegna, in ogni momento in relazione a e per tutta la durata di questo Contratto, a rispettare e ad adottare ragionevoli misure, e a far sì che le proprie affiliate rispettino e adottino ragionevoli misure, per garantire che i propri Rappresentanti od ogni altra terza parte coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto che sia soggetta al suo controllo o influenza rilevante, rispettino le disposizioni del Codice di Condotta ST, il quale è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Una copia del Codice di Condotta è disponibile al https://www.st.com/content/ccc/resource/corporate/company/policy_statement/group0/27/23/5e/6d/ad/99/47/f6/BRSTCODE1015_0216.pdf/files/BRSTCODE1015_0216.pdf/jcr:content/translations/en.BRSTCODE1015_0216.pdf o su richiesta scritta all'Ufficio Compliance di ST.

Qualora INGV abbia evidenza, ragione di credere, o ragionevolmente sospetti che i propri Rappresentanti o quelli delle proprie affiliate o qualunque altra terza parte abbiano violato uno qualsiasi dei principi del Codice di Condotta ST, INGV ne darà immediata notizia a ST, adotterà tutte le necessarie azioni correttive, e informerà ST dello *status* di tali azioni correttive periodicamente e tempestivamente. In tal caso, ST si riserva i propri diritti, incluso quello di risolvere immediatamente questo Contratto.

Articolo 10 – GENERALITA'

Il presente atto, redatto in duplice copia, è stipulato in forma privata e sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Roma lì.....

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

.....
(Il Presidente - Prof. Carlo DOGLIONI)

Agrate Brianza (MB) lì.....
STMicroelectronics S.r.l.

.....
(Il Preposto alla sede secondaria di Catania – Ermanno Astorino)